



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 23 luglio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di

Roccascalegna (CH),

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,*



n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 75 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020";
vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e successive modificazioni;
viste le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Roccascalegna (CH) - 1185 abitanti - trasmesse, mediante i sistemi applicativi S.I.Qu.E.L. e Con.Te, rispettivamente in data 30 gennaio 2017, 18 dicembre 2017, 30 maggio 2019 e in data 17 gennaio 2020;
vista l'ordinanza del 21 luglio 2020, n. 32/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;
udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA;

FATTO

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

1.1. Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

1.2. Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019; successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR.



1.3. Con deliberazione del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2018 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 27 settembre 2019, con deliberazione n. 114/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020.

2. Con nota istruttoria del 3 giugno 2020, protocollo n. 3198, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Roccascalegna delucidazioni e documentazione integrativa in merito ai seguenti aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015, 2016, 2017, 2018 e al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015:

- determinazione della cassa vincolata;
- applicazione avanzo non vincolato;
- andamento del fondo pluriennale vincolato (FPV);
- contabilizzazione indennità di fine mandato;
- costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- gestione dei residui.

2.1. Con nota del 22 giugno 2020, acquisita al protocollo della Sezione n. 3382 in pari data, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-*



finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".* In base all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte cost. n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt.



81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 l'Organo di revisione del Comune di Roccascalegna, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità: il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente, sia in termini di cassa che di competenza, nonché sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato in ordine, in particolare, agli effetti - anche sulle successive gestioni - dell'operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2015, dei residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014.

3. Con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 14 maggio 2015 l'Ente ha effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, il riaccertamento straordinario dei residui. Dall'esame della deliberazione in discorso, emerge l'errata compilazione dell'allegato n. 5/2 al d.lgs. n. 118/2011 (Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui). Con deliberazione giuntale n. 31 del 4 giugno 2015 avente ad oggetto "*Rettifica errore materiale su deliberazione n. 28/2015. Riapprovazione riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011. Variazione di bilancio*", l'Amministrazione comunale accertato che, a causa di un errore materiale prodotto dal software di contabilità, i dati del risultato di amministrazione di cui alla deliberazione n. 28/2015 erano errati, ha provveduto a riapprovare integralmente il riaccertamento straordinario dei residui.



Il risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 è, pertanto, pari a € 148.751,27; al netto delle somme accantonate al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE) pari a € 53.451,98 e delle somme vincolate (€ 3.114,98) l'operazione di riaccertamento straordinario ha determinato un risultato positivo pari a € 92.184,31 (cfr. voce "Totale parte disponibile" di cui all'allegato n. 5/2 al d.lgs. n. 118/2011). Dall'esame della deliberazione n. 31/2015 emerge che la totalità dei residui attivi (€ 319.938,09) e passivi (€ 415.489,04) è stata reimputata all'esercizio 2015. Sono stati cancellati definitivamente, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi per € 792,71 e residui passivi per € 14.252,48. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) determinatosi con l'operazione di riaccertamento straordinario è pari a € 95.550,95, di cui € 39.208,05 di parte corrente ed € 56.342,90 di parte capitale.

4. La tabella che segue evidenzia l'andamento del risultato di amministrazione nelle annualità in esame.

Tabella 1: Risultato di Amministrazione

	Riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015	2015	2016	2017	2018
	euro	euro	euro	euro	euro
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	148.751,27	220.221,87	145.151,20	106.998,15	76.891,65
PARTE ACCANTONATA	53.451,98	53.182,38	35.611,94	48.952,87	89.828,11
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>53.451,98</i>	<i>53.182,38</i>	<i>35.611,94</i>	<i>48.952,87</i>	<i>89.828,11</i>
PARTE VINCOLATA	3.114,98	3.114,98	14.960,00	-	3.021,22
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
PARTE DISPONIBILE	92.184,31	163.924,51	94.579,26	58.045,28	-15.957,68

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP, deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 4 giugno 2015, questionario al rendiconto 2015, pareri dell'Organo di revisione

Negli esercizi in esame l'Ente consegue un risultato di amministrazione positivo pari, rispettivamente, a € 220.221,87 (2015), € 145.151,20 (2016), € 106.998,15 (2017) ed € 76.891,65 (2018).

Nell'annualità 2018, a differenza degli esercizi precedenti, l'Ente, al netto delle somme accantonate e vincolate, realizza un saldo sostanziale negativo ("Parte disponibile") pari a € -15.957,68. Il Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 2 luglio 2019, avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 - copertura disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 t.u.e.l.", ha disposto di approvare "specificatamente il piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2018 ai sensi dell'art. 188 TUE, il quale al primo comma testualmente recita <<(...) Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. (...)>>, come segue: Capitolo di Entrata 1045 Codice Bilancio 1.01.01.16.001 € 15.957,68; Capitolo di Uscita 2 € 15.957,68". Con riferimento all'esercizio 2015, l'Organo di revisione, nel parere al rendiconto, nell'evidenziare l'utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di spese in



c/capitale (€ 27.534,27) ha comunicato di aver accertato che, in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato, l'Ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Tuel. Atteso che, nell'esercizio in parola, il Comune ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ed ha utilizzato entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, con nota del 3 giugno 2020, sono stati chiesti chiarimenti in merito.

4.1. In esito all'istruttoria, con nota del 22 giugno 2020, l'Ente ha chiarito che *"alla data del 26.11.2015, in cui è stata effettuata l'applicazione di avanzo non vincolato derivante dall'esercizio precedente, non si trovava in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel, in quanto la cassa in tale data era di complessivi € 29.849,71 e non vi era utilizzo di fondi vincolati"*.

5. In sede istruttoria, inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di costituzione del FCDE. Nello specifico, per gli esercizi in esame, è stato chiesto di precisare i criteri utilizzati per la selezione dei crediti di dubbia e difficile esazione da far concorrere al calcolo dell'accantonamento, specificando i capitoli di entrata presi in considerazione, e se l'eventuale esclusione di alcuni crediti è stata adeguatamente illustrata nella Nota integrativa. È stata, altresì, richiesta la compilazione di un file excel predisposto dal Magistrato istruttore.

5.1. Al riguardo, il Comune, provvedendo alla compilazione del file excel soprarichiamato, ha esposto quanto segue: *"Relativamente al FCDE, sia in riferimento al bilancio di previsione che al rendiconto di gestione, per tutti gli esercizi considerati, si precisa che sono stati selezionati tutti i crediti accertati per competenza finanziaria e che hanno determinato la formazione di residui attivi. In sede di rendiconto sono stati esclusi dal calcolo i residui che vengono normalmente riscossi nell'anno successivo, nell'importo effettivamente riscosso entro la data del riaccertamento degli stessi (IMU e TASI). I capitoli di entrata presi in considerazione sono quelli relativi alla TARSU/TARES/TARI, ai fitti attivi e ai canoni pubblicità. Nella quantificazione del FCDE non risultano esclusi crediti di dubbia e difficile esazione. (...)"*

5.2. La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dal Comune, richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, e ricorda, in chiave prospettica, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

6. Nel questionario al rendiconto 2017, l'Organo di revisione comunica che non è stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato e precisa che *"i relativi impegni di spesa vengono reimputati di anno in anno utilizzando il fondo pluriennale di parte corrente"*, analogamente, nel questionario al rendiconto 2018, comunica che tali competenze *"sono state reimputate al 2019. Gli importi risultano congrui"*. Al riguardo, giova ricordare il



principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria che al punto 5.2, lett. i), dispone: *"anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile"*.

6.1. In esito all'istruttoria, l'Amministrazione, riscontrata l'errata contabilizzazione, ha comunicato di aver provveduto *"con il rendiconto 2019 in corso di approvazione all'accantonamento dei relativi importi nell'avanzo di amministrazione"*.

6.2. La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dall'Ente, raccomanda al Comune una scrupolosa attenzione al rispetto dei principi contabili nella rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione e ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e, fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

7. Per quanto riguarda contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) si osserva la mancata coincidenza fra il FPV di parte spesa risultante dal conto del bilancio 2015 (€ 64.307,90 di cui € 16.854,55 di parte corrente ed € 47.453,35 di parte capitale) e il FPV iscritto prima di tutte le entrate nel conto del bilancio 2016 (€ 72.388,30 di cui € 24.934,95 di parte corrente ed € 47.453,35 di parte capitale). Analogamente nel 2017 si osserva la mancata coincidenza fra il FPV di parte spesa risultante dal conto del bilancio 2016 (€ 72.070,25 di cui € 25.821,16 di parte corrente ed € 46.249,09 di parte capitale) e il FPV iscritto prima di tutte le entrate nel conto del bilancio 2017 (€ 73.643,29 di cui € 27.394,20 di parte corrente ed € 46.249,09 di parte capitale). In entrambe le annualità, le differenze si riscontrano nei FPV di parte corrente, mentre i FPV di parte capitale risultano correttamente ripresi. Tale criticità non è presente nell'esercizio 2018.

7.1. A seguito dell'istruttoria, il Comune dichiara che, per un errore materiale, i FPV sono stati quantificati in maniera non corretta in sede di bilancio di previsione e di aver provveduto, nel corso dell'anno 2019, a ripristinare il corretto stanziamento del fondo in parola. L'Ente ha, altresì, verificato che ai maggiori stanziamenti riportati nei FPV di entrata corrispondevano analoghe duplicazioni nei capitoli di uscita, sicché, negli esercizi in esame, sono stati garantiti gli equilibri di bilancio.

7.2. La Sezione, tuttavia, non può non sottolineare l'importanza di una corretta quantificazione e contabilizzazione del FPV attesa la sua incidenza su gli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione. Il Collegio ricorda che sulla base dei risultati del rendiconto è determinato l'importo definitivo del FPV stanziato in entrata nell'anno successivo (punto n. 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità



finanziaria) e richiama il Comune ad una corretta gestione dello stesso, riservandosi di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi esercizi.

8. La gestione di parte corrente registra un risultato positivo; nello specifico, il Comune chiude, tutte le annualità in esame, in equilibrio, con un saldo pari, rispettivamente, a € 136.361,43 (2015), € 37.033,17 (2016), € 14.511,68 (2017) e € 11.129,48 (2018)¹.

8.1. Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

9. Con riferimento alla gestione di cassa, il Comune di Roccascalegna ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria negli esercizi 2015 e 2016, mentre nel biennio 2017/2018 non ha fatto ricorso a tale istituto. In ciascuna delle annualità in esame il Comune espone un fondo cassa finale positivo, tuttavia, con nota istruttoria del 3 giugno 2020 sono stati chiesti chiarimenti in merito alla determinazione della cassa vincolata.

9.1. In esito alle richieste istruttorie, l'Ente ha comunicato di aver provveduto alla determinazione della cassa vincolata con gli atti e gli importi di seguito riportati:

- *"Anno 2015 determina n. 3 del 07.01.2016 importo cassa vincolata € 288.228,50, fondi non ricostituiti € 187.099,23;*
- *Anno 2016 determina n. 3 del 02.01.2017 importo cassa vincolata € 347.078,63, fondi non ricostituiti € 168.699,54;*
- *Anno 2017 determina n. 7 del 08.01.2018 importo cassa vincolata € 335.434,69, fondi non ricostituiti € 162.859,21;*
- *Anno 2018 determina del 07.01.2019 importo cassa vincolata € 335.434,69, fondi non ricostituiti € 156.897,00".*

Si osserva, pertanto, la presenza di fondi vincolati non ricostituiti al 31 dicembre di ciascun esercizio in esame.

9.2. Va preliminarmente evidenziato che la riforma contabile non ha modificato in modo sostanziale la disciplina degli incassi e dei pagamenti vincolati degli enti locali, che resta definita dagli articoli 180, 185 e 195 del Tuel. Come specificato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 10.1, *"l'unica novità introdotta in materia è costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), secondo le modalità indicate nel presente principio contabile*



¹ Con riferimento all'equilibrio di parte corrente l'importo relativo all'esercizio 2015 è stato desunto dal parere dell'Organo di revisione al rendiconto. Per le annualità 2016, 2017 e 2018 gli importi sono quelli riportati nei rendiconti trasmessi dall'Ente alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del Tuel integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n. 118/2011)". Il Comune può ricorrere all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata ogni qualvolta non possiede fondi per provvedere ai pagamenti delle spese correnti, in alternativa all'anticipazione ex art. 222 Tuel. In presenza di "temporanea" esigenza di cassa occorre individuare l'importo delle entrate vincolate da utilizzare a fronte di spese correnti e occorre rispettare regole contabili rigorose.

L'ente locale e il responsabile dei servizi finanziari, quando emette gli ordinativi d'incasso, deve riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del Tuel e parimenti quando si emettono gli ordinativi di pagamento bisogna riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 185, comma 2, lettera i), del Tuel. Il Tesoriere, nelle sue scritture contabili, deve registrare, obbligatoriamente, la gestione degli utilizzi dei suddetti fondi; l'Organo di revisione, in occasione della verifica di cassa trimestrale, deve riscontrare l'esatta e puntuale gestione delle risorse vincolate analizzando la contabilità di tesoreria: fondo iniziale, elenco entrate successive, elenco pagamenti disposti, fondo finale, controllo sull'utilizzo nei limiti delle autorizzazioni di Giunta. L'utilizzo ricorrente di entrate vincolate non ricostituite evidenzia difficoltà nella gestione della liquidità. Le entrate vincolate infatti, se pur distolte temporaneamente dalle proprie finalità, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nelle casse del Comune in quanto, reperite dall'Ente per finalità specifiche, non possono essere destinate ad altro titolo. Il ritardato impiego di risorse vincolate o la continua distrazione delle stesse dagli scopi cui sono state destinate potrebbe determinare, oltre che la non realizzazione della finalità propria delle stesse, l'artificioso finanziamento di spese altrimenti non fronteggiabili. L'Ente, quindi, è chiamato a tenere sotto stretto monitoraggio la sofferenza di cassa ed adottare tutte le azioni correttive al fine di superarne le cause (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 1/2018/PRSP).

10. Con riferimento alla gestione dei residui, gli *stock* dei residui attivi e passivi conservati al 31 dicembre 2018 sono, rispettivamente, pari a € 1.502.925,59 ed € 1.553.714,24, si osservano significative percentuali di smaltimento dei residui attivi (89,12%) e passivi (91,20%), affiancate da percentuali di formazione poco contenute e pari al 24,87% per gli attivi e al 26,42% per i passivi.

Per quanto riguarda i residui attivi, particolarmente significativo è l'importo dei residui conservati al titolo 3 ("*Entrate extratributarie*") pari a € 1.159.098,26 di cui € 1.121.577,91 generati dalla competenza ed € 37.520,35 prodotti dalla gestione dei residui. Con riferimento ai residui passivi, particolarmente consistente è l'importo dei residui conservati al titolo 1 ("*Spese correnti*") pari a € 1.364.010,31 di cui € 1.301.288,57 generati dalla competenza ed € 62.721,74 prodotti dalla gestione dei residui.

10.1. In sede istruttoria all'Ente è stato chiesto di precisare la natura di tali residui e il Comune ha chiarito che: "*la mole di residui determinatosi sul titolo terzo dell'entrata e sul*



titolo primo della spesa deriva dalla gestione degli impianti fotovoltaici del Comune. Gli impianti stessi sono stati costruiti e gestiti da Società, alle quali è stato ceduto il credito derivante dagli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e dalla vendita dell'energia. Le operazioni contabili che movimentano le entrate e le uscite del bilancio comunale si compensano tra loro, ma devono avere comunque rilevanza tra le scritture contabili dell'Ente. Tali operazioni vengono eseguite l'anno successivo a causa di emissione di fatture a conguaglio successivamente ai conteggi effettuati dal GSE, determinando pertanto la formazione di residui. Gli stanziamenti annuali relative alle succitate scritture ammontano infatti a oltre € 1.600.000,00 sia in entrata che in uscita".

11. Per quanto concerne i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate), si è verificato che il Comune di Roccascalegna, con deliberazioni di Consiglio comunale n. 25 del 27 dicembre 2018 e n. 26 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune, al 31 dicembre 2018, detiene le seguenti partecipazioni: SASI Spa (1,20%, società attiva), ISI Srl in liquidazione (1,20%, procedura di liquidazione in itinere), ECO.LAN Spa (0,97%, società attiva), Carecina Gas Srl (25%, società attiva), Calderali Gas Srl (25%, società attiva).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità di cui in parte motiva, e per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere adeguate misure prudenziali, in modo da assicurare una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.





DISPONE


che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di ROCCASCALEGNA (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 23 luglio 2020.

L'Estensore
Giovanni GUIDA




Il Presidente
Manuela ARRIGUCCI


Depositata in Segreteria il **30 LUG. 2020**
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA
